

Roma, 11 gennaio 2005

Prot. n. 75/U/24

Ai
Consigli Provinciali
dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro
LL. SS.

e p.c.

Ai Signori
Consiglieri Nazionali e
Revisori dei Conti del
Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consulenti
del Lavoro
LL. II.

Circolare n. 840

Al Signor Presidente del
Consiglio di Amministrazione
dell'E.N.P.A.C.L.
00147 ROMA

Alle Organizzazioni
Sindacali di Categoria
LL. SS.

POSTA PRIORITARIA

Al Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale
Direzione Generale -
Tutela delle Condizioni
di Lavoro - Div. V
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale
Affari Civili
e Libere Professioni
00186 ROMA

All.1

Oggetto: Formazione Continua Obbligatoria.

La Commissione per la Formazione Continua Obbligatoria, recependo i quesiti ed i suggerimenti pervenuti da numerosi Consigli Provinciali e constatando l'impatto sulle attività formative del Regolamento per la Formazione Continua Obbligatoria, ha ritenuto opportuno ridefinirne alcuni punti, proponendo una serie di modifiche deliberate nel corso dei lavori del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in data 10 dicembre 2004 e che avranno **effetto a decorrere dal 1° marzo 2005**.

In primo luogo, poiché l'arco temporale di riferimento è divenuto biennale, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro auspica che venga conseguito nella prima annualità almeno il 40% dei crediti previsti per l'intero biennio, al fine di rendere omogenea la ripartizione all'interno del periodo interessato. Chiaramente, pur in mancanza di una norma in merito, ci si augura che il Consulente del Lavoro segua l'indirizzo proposto da questo Consiglio in quanto, in caso contrario, un comportamento dissimile non rispecchierebbe lo spirito della Formazione Continua Obbligatoria.

In secondo luogo, è stato previsto l'obbligo per gli Enti Formatori di rilasciare l'attestato di partecipazione entro 30 giorni dall'avvenuto evento, al fine di meglio razionalizzare la gestione dei crediti formativi. A tal proposito si segnala che anche l'attestato di avvenuta partecipazione è stato modificato con l'inserimento al suo interno di elementi quali: il numero di delibera con cui l'Ente venne accreditato, il numero di crediti maturati nell'evento e la data di invio della preventiva comunicazione al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

In terzo luogo, viene presa in considerazione la formazione a distanza (e-learning) con l'attribuzione di 1 credito per ogni ora di formazione, con un massimo del 25% dei crediti da maturare nel biennio. Le riflessioni in merito alla bontà della formazione a distanza ed all'opportunità di inserirla come attività formativa traggono spunto e legittimazione dalla sempre più estesa diffusione di questo sistema di apprendimento. Per attestarne la partecipazione, vista l'impossibilità di effettuare un controllo in merito all'effettiva presenza del Consulente del Lavoro, si è optato per l'autocertificazione, pur con la consapevolezza delle perplessità che tale scelta può destare. D'altro canto, non esistendo alcuno strumento tecnico in grado di confermare la presenza fisica all'evento, si è comunque ritenuto opportuno intraprendere la strada dell'autocertificazione, in quanto unica percorribile ed in grado di dare slancio alla formazione a distanza. Va, da ultimo, sottolineato che, avendo l'e-learning un costo di una certa rilevanza, il Consulente del Lavoro che "paga" tale modalità di formazione, sarà certamente motivato a darvi la giusta considerazione e ad utilizzarla effettivamente.

Proseguendo nell'analisi delle modifiche alle Modalità Attuative, la Commissione ha provveduto a rideterminare la misura dei crediti spettanti per convegni di aggiornamento e/o formazione, prevedendo che ad eventi di durata superiore a 4 ore

siano assegnati 1 credito per ogni ora di formazione. Ciò a fronte dell'importanza particolare attribuita a simili eventi formativi, per la loro funzione di aggregazione per la categoria e come momento politico di riflessione e scambio di opinioni ed informazioni tra colleghi. La citata modifica non intacca quanto precedentemente previsto per i convegni di durata minima di 3 ore (ma non superiori a 4 ore), per i quali vengono confermati i 4 crediti ad evento.

Per quanto riguarda, invece, la docenza in corsi di formazione si precisa che i 2 crediti per ciascuna ora di formazione maturano a condizione che non si tratti della stessa materia già oggetto di precedenti docenze per le quali siano maturati crediti. Questa indicazione si inserisce nel contesto di una Formazione Continua Obbligatoria che va vista in senso ampio e non quindi circoscritta ad attività singole, magari ripetute nel tempo, come può essere una tipologia di docenza.

Per gli stessi motivi vengono ridimensionati da 5 a 3 i crediti per le attività di relatore in convegni e limitati a 20 i crediti biennali maturabili per redazione e pubblicazione di libri.

Anche per altre attività formative (redazione di articoli su riviste specializzate, risposte a quesiti) i crediti conseguibili trovano una limitazione, poiché viene prevista una soglia massima del 25% dei crediti da maturare nel biennio di riferimento, proprio per incentivare una più diversificata attività formativa.

Al superamento di esami universitari è stato invece posto un limite diverso, pari cioè al 50% dei crediti da maturare nel biennio. Tale accorgimento è dettato dal numero elevato di crediti (7) riconosciuti per esame effettuato.

Viene, inoltre, dato maggior peso alle attività di partecipazione a gruppi di lavoro, commissioni di studio nell'ambito di organismi di rappresentanza, con l'assegnazione di 1 credito per ogni ora di riunione (con il già citato limite del 25%) anziché di 2 crediti per ciascuna riunione.

Nella stessa linea deve intendersi il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di formazione (anziché per ogni evento) attribuito alle iniziative promosse da professionisti costituiti in forma associativa per finalità inerenti alla Formazione Continua Obbligatoria, purché contenuto e modalità siano conformi a quanto previsto nel Regolamento e ne sia data comunicazione preventiva al Consiglio Provinciale, per consentire gli opportuni controlli, confermando anche in questa ipotesi il limite massimo del 25% dei crediti da maturare nel biennio.

Infine 1 credito per ogni ora di formazione è riconosciuto per le videoconferenze, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro o da altro Ente da questi Preposto.

Una significativa novità consiste nell'introduzione delle sanzioni per gli Enti Formatori, che si distinguono in censura con

diffida, sospensione dell'autorizzazione per 6 mesi e revoca dell'autorizzazione a seconda della gravità dell'infrazione commessa.

A proposito di Enti Formatori si segnala che le Università non necessitano di alcun riconoscimento da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, essendo intrinseca la natura formativa nell'attività svolta. D'altra parte un tale obbligo non avrebbe sicuramente senso considerando il fine esclusivamente didattico - istruttivo delle Università che da questo punto di vista si diversificano nettamente da tutti gli altri Enti Formatori.

Ciò tuttavia non preclude alle stesse di organizzare eventi formativi validi ai fini della Formazione Continua Obbligatoria con la collaborazione dei Consigli Provinciali.

Occorre ricordare, infine, che la Commissione è sempre disponibile ad analizzare eventuali suggerimenti o proposte di miglioramenti alla struttura della Formazione Continua Obbligatoria, nell'ottica di progredire e rendere tale strumento flessibile, facendolo sentire indispensabile da parte del Consulente del Lavoro, ossia del principale fruitore. In altri termini, lo scopo dell'attività sin qui condotta consiste nel far comprendere che la Formazione Continua Obbligatoria, al di là di un obbligo è in realtà una necessità per il professionista di oggi e del futuro.

Si allegano alla presente le Modalità Attuative nella versione approvata il 10 dicembre 2004 dallo scrivente Consiglio Nazionale.

Cordiali saluti.

Il Presidente
(Alfio Catalano)